

**SAFE BAG S.P.A.**

**PROCEDURA PER LE**  
**OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

## Articolo 1 Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A. (“la “**Società**”) in data 3 settembre 2013, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il “**Regolamento Emittenti**”) e sulla base delle Disposizioni in tema di Parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio del 2012 (le “**Disposizioni**”).

La Procedura ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate.

## Articolo 2 DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- a) “**Amministratori Indipendenti**” o “**Indipendenti**”: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF (come di seguito definito);
- b) “**Amministratori Non Correlati**”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e sue Parti Correlate;
- c) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato di volta in volta costituito, composto da tre amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza Indipendenti, fermo restando che qualora sia presente nel Consiglio di Amministrazione un solo amministratore Indipendente il Comitato si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale amministratore Indipendente, ai sensi dell’art. 5 della Procedura;
- d) “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui una società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo;
- e) “**Controllo**” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Allegato 1 alle Disposizioni;
- f) “**Controllo Congiunto**” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Allegato 1 alle Disposizioni;
- g) “**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”: coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa;
- h) “**Funzione Responsabile**”: la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalle procedure

interne della società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna.

- i) **“Interessi Significativi”**: ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, delle Disposizioni e dall'art. 11 della Procedura con riferimento ad Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché ad Operazioni con Società Collegate, si intendono come significativi gli interessi di una Parte Correlata della Società nelle suddette Società Controllate o Società Collegate di Safe Bag generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o Società Collegate. Interessi Significativi possono sussistere qualora la Parte Correlata sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia della Società che della Società Controllata o Società Collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata (in tale circostanza la valutazione sulla significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Società Controllata, ivi inclusi i citati piani di incentivazione, rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche)
- j) **“Operazione con Parti Correlate”** o **“Operazione”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale nozione:
- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
  - gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
  - la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
  - le prestazioni di opere e servizi.
- Non rientrano nella definizione di Operazione con Parti Correlate, tra l'altro, le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo esemplificativo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione);
- k) **Operazioni di Importo Esiguo**: le Operazioni che non superino Euro 15.000 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero le Operazioni di importo non superiore a Euro 30.000 qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica;

- l) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** quelle Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste;
  - m) **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
  - n) **Operazioni Ordinarie:** le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società;
  - o) **Parti Correlate:** i soggetti di cui all'Allegato 1 alle Disposizioni;
  - p) **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo articolo 5 della presente Procedura da adottare, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione, qualora, non sia possibile costituire il Comitato secondo le regole di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), delle Disposizioni;
  - q) **Regolamento Emittenti:** il regolamento emittenti AIM Italia adottato il 1° marzo 2012, come successivamente modificato;
  - r) **“Soci non Correlati”:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;
  - s) **“Società Collegata”:** ha il significato attribuito a tale espressione nell'Allegato 1 alle Disposizioni;
  - t) **“Società Controllata”:** ha il significato attribuito a tale espressione nell'Allegato 1 alle Disposizioni;
  - u) **TUF:** il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.
- 2.2 Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 2.3 I termini non specificamente definiti nella Procedura avranno il significato ai medesimi attribuiti nelle Disposizioni.

### **Articolo 3 Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate**

- 3.1 Prima di dare avvio a una determinata Operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, la Funzione Responsabile della Società verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se l'Operazione sia di Importo Esiguo.
- 3.2 Qualora, ad esito della verifica di cui al precedente art. 3.1, l'operazione risulti essere con Parte Correlata e non rientri tra le Operazioni di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile comunica tempestivamente – e comunque in tempo utile a consentire alle altre funzioni coinvolte della Società di ottemperare alle disposizioni della presente Procedura – alla funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, le informazioni relative all'Operazione in

- esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.
- 3.3 La funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo verifica, eventualmente con il supporto della Funzione Responsabile:
- (i) se l'Operazione rientra in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 11, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo;
  - (ii) se l'Operazione debba essere adottata in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 6;
  - (iii) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.
- 3.4 Nel caso in cui l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui al precedente art. 3.3, punti (i) e (ii), la funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ne informa la Funzione Responsabile, la quale dovrà informare a sua volta la funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo del compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
- 3.5 Nel caso in cui la natura dell'Operazione ai fini dell'applicazione del successivo art. 11 risulti controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 3.6 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esentata ai sensi del successivo art. 11, la medesima funzione sottopone tempestivamente l'Operazione all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, unitamente alle informazioni complete ed adeguate ad essa inerenti. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione con la Parte Correlata, l'oggetto, il corrispettivo (ove esistente) e gli ulteriori termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica dell'Operazione e le motivazioni ad essa sottostanti. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applica le previsioni di cui al successivo art. 4.
- 3.7 I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione relativi alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 5.

#### **Articolo 4 APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

##### **4.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza**

- 4.1.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, una volta ricevute, ai sensi dell'art. 3.6 della Procedura, le informazioni in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere, esprime – in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito – un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.1.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui valuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Il limite di spesa relativo ai servizi di consulenza prestati dagli esperti indipendenti viene stabilito in massimi Euro 15.000, fatta salva la possibilità di superare tale importo massimo d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.2 *Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza***

4.2.1 L'organo competente a deliberare ovvero ad assumere la decisione in merito all'Operazione di Minore Rilevanza, delibera o assume la decisione previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere.

4.2.2 Le deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nell'ipotesi in cui l'organo competente a pronunciarsi sull'Operazione sia diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, ove costituito, le decisioni di approvazione dell'Operazione, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.2.3 Qualora un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano, *mutatis mutandis* le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dai precedenti commi.

4.2.4 Successivamente alla deliberazione assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.

4.2.5 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni influenzate da tale attività i pareri previsti nel presente articolo recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con Parte Correlata.

#### **4.3 *Istruttoria, approvazione e informativa delle Operazioni di Maggiore Rilevanza***

4.3.1 Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 delle Disposizioni, la Società si avvale della facoltà di applicare all'istruttoria e all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura prevista ai precedenti artt. 4.1 e 4.2.

4.3.2 Nell'ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In tal caso, fermo quanto

previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

## **Articolo 5            PRESIDI EQUIVALENTI**

5.1 Nel caso non sia possibile costituire un Comitato composto da amministratori non esecutivi e non correlati, la maggioranza dei quali Amministratori Indipendenti, devono essere adottati nell'ordine i seguenti presidi equivalenti:

- (a) qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato di cui all'art. 4 è rilasciato all'unanimità dai restanti Amministratori non Correlati del Comitato e nel caso in cui si trovino nella predetta situazione di correlazione due componenti del Comitato, il predetto parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato; quanto precede fermo restando che qualora il Comitato sia composto ai sensi dell'art. 2.1(a) da un solo Amministratore Indipendente in funzione monocratica, lo stesso svolgerà tutte le attività previste dal presente articolo quale presidio equivalente;
- (b) nel caso in cui i Presidi di cui alla precedente lettera (a) non possano trovare applicazione, il parere di cui all'art. 4 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- (c) nel caso in cui i Presidi di cui ai precedenti lettere (a) e (b) non possano trovare applicazione, il parere di cui all'art. 4 della presente Procedura è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

5.2 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui alla Procedura si applicano anche nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5.1.

## **Articolo 6            APPROVAZIONE DI DELIBERE - QUADRO**

6.1 Ai fini della Procedura, sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate Parti Correlate o categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, ove costituito.

6.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

- 6.3 Con riferimento alle delibere-quadro trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente art. 4. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.
- 6.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla Funzione Responsabile per l'Operazione agli organi delegati della Società che ne informeranno il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.
- 6.5 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'articolo 9 della presente Procedura.

#### **Articolo 7 OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE**

- 7.1 Le disposizioni di cui all'art. 4 della presente Procedura trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche con riferimento alle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate.
- 7.2 Prima di effettuare un'operazione, la Società Controllata verifica, in virtù della propria organizzazione interna, se la controparte risulti essere una Parte Correlata. In tal caso, la Società Controllata comunica tempestivamente alla funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo della Società le informazioni relative all'Operazione in esame, affinché la Società possa effettuare le verifiche di cui all'art. 3.3 e, se del caso, coinvolgere il Comitato. L'informativa contiene indicazione, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili, delle parti, della natura della correlazione con la Parte Correlata, dell'oggetto, del corrispettivo (ove esistente) e degli ulteriori termini e condizioni dell'Operazione, della tempistica dell'Operazione e delle motivazioni ad essa sottostanti.
- 7.3 Successivamente all'approvazione o esame dell'organo competente della Società, la funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo provvede ad informare tempestivamente la funzione ovvero organo competente della Società Controllata.
- 7.4 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato (ovvero, in mancanza di quest'ultimo, l'organo amministrativo) della Società Controllata:
- fornisce tempestivamente alla funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui agli art. 8 e 9 presente Procedura, nonché gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalle Disposizioni;
  - predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

#### **Articolo 8 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

- 8.1 Qualora un'Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11 del Regolamento Emittenti, nella comunicazione al pubblico

sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi del predetto articolo, le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- (c) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 9 della Procedura;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione ai sensi dell'art. 11 della Procedura;
- (e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri Indipendenti.

#### **Articolo 9    INFORMATIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

- 9.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche da parte di Società Controllate, la Società dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti dell'articolo 2 delle Disposizioni, redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni medesime.
- 9.2 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate all'Allegato 2 delle Disposizioni, dovrà egualmente essere predisposto un documento informativo in conformità all'Allegato 3 alle Disposizioni. Ai fini del presente articolo rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 11 della Procedura.
- 9.3 La Società mette il documento informativo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo, la Società mette a disposizione presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti una nuova versione del documento informativo secondo tempistiche in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione.

- 9.4 Nel caso in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni previsto dal precedente art. 9.2 della Procedura, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- 9.5 Negli stessi termini previsti per la pubblicazione del documento informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato a tale documento o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri del Comitato o di esperti indipendenti eventualmente nominati. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, possono essere pubblicati i soli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni, motivando tale scelta.

#### **Articolo 10            INFORMATIVA PERIODICA**

- 10.1 Gli organi delegati, anche sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e dalle Funzioni Responsabili, forniscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale della Società, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sulle Operazioni effettuate nel trimestre di riferimento. Tale informativa deve contenere con riferimento a Ciascuna operazione indicazione almeno delle parti, delle motivazioni e una descrizione sintetica dei relativi termini e condizioni.
- 10.2 La Società fornisce, nella relazione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni in relazione alle:
- (a) singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
  - (b) altre eventuali singole Operazioni, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
  - (c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 10.3 Ai fini del presente articolo, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 9 della Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
- 10.4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 26 del Regolamento Emittenti, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento

contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

## **Articolo 11 ESCLUSIONI ED ESENZIONI**

11.1 La presente procedura non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile, e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (c) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 11, lettera (a) che precede, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato;
  - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (e) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fermo restando che nell'assolvimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 10.2 dovranno essere indicati la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi della presente esclusione;
- (f) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi, di altre Parti Correlate della Società.
- (g) alle Operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della Procedura, a condizione che:
  - (i) qualora l'Operazione ricada nelle competenze degli organi delegati o del Comitato Esecutivo (ove costituito), il Presidente

del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;

- (ii) ferma la loro efficacia, tali Operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
  - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente una adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società;
  - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti.
- (h) n caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, a condizione che:
- (i) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (ii) la relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del collegio sindacale siano messe a disposizione del pubblico almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti;
  - (iii) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, e

fermo restando quanto previsto ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), qualora le valutazioni del collegio sindacale siano negative, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

- 11.2 Le ipotesi di esenzione previste dal presente articolo 11 trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate.

**Articolo 12            VIGILANZA SULLA PROCEDURA**

12.1 Il collegio sindacale della Società vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Disposizioni, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ.

**Articolo 13            ENTRATA IN VIGORE**

13.1 La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul AIM Italia.